

17/02/2009

A TUTTE LE IMPRESE

A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA

Prot. Num. 8097

Oggetto: Circolare n. 04/09, prestazioni aggiuntive a favore degli apprendisti

Dal 1° Gennaio 2009, i lavoratori “apprendisti” potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO). Le imprese che applicano il CCNL Industria e che impiegano lavoratori con contratto di apprendistato, sono tenute al versamento per i soli apprendisti in forza, di un contributo mensile pari allo 0,30% da calcolarsi sull’imponibile GNF di tali lavoratori.

Il Verbale di accordo 18/06/2008 per il rinnovo del CCNL industria ha stabilito che la misura del contributo e’ pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Il Verbale di accordo 23/07/2008 per il rinnovo del CCNL artigiano ha stabilito che la percentuale deve essere disposta territorialmente dalle parti firmatarie dell’accordo e che tale percentuale non può essere inferiore all’1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Le condizioni generali per l’erogazione della prestazione sono:

- a) la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- b) l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
- c) aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell’apprendista;
- d) la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- e) tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.
- f) le ore integrabili sono quelle indicate nell’autorizzazione INPS, tenendo comunque presente che l’integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un’intera giornata di lavoro;

La misura della prestazione aggiuntiva, riconosciuta in favore degli apprendisti, sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi.

La domanda (compilata sul modulo scaricabile dal sito [www.cassaedilerc.org](http://www.cassaedilerc.org)) per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione all’intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In tal caso l’impresa dovrà comprovare l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

Restiamo a vs. disposizione per qualunque eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE  
Rag. Francesco Maviglia

IL PRESIDENTE  
Ing. Domenico Cozzupoli